



personalmente efficace, tecnicamente efficiente.

In questo numero:

Personale

- 1** Stop all'utilizzo di nuova PassWeb
- 7** Definito l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori locali lavoratori autonomi

Studio giallo s.r.l
società tra professionisti

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787
c.f. e p.iva 02025210200
mail: segreteria@ilpersonalepa.it
www.ilpersonalepa.it

Personale

Stop all'utilizzo di nuova PassWeb

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

L'Inps compie un altro passo in avanti nella informatizzazione dello scambio di informazioni fra l'istituto e le amministrazioni iscritte alla Gestione dipendenti pubblici. Ma ogni tappa del percorso sembra comportare maggiori oneri in termini di tempo e di costi a carico degli stessi enti pubblici.

La norma di riferimento

Il punto di partenza è rappresentato dal disposto normativo contenuto nell'art. 1, commi da 131 a 133, della legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213), i quali dispongono che:

131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.

132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.

133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

In sostanza, quindi, già la legge aveva prefigurato un percorso che comportasse il progressivo abbandono dell'utilizzo di nuova PassWeb a favore delle denunce mensili.

Ma il passaggio è stato gestito per gradi, suddividendo le sistemazioni previdenziali fra quelle che riguardavano periodi ante 2005, quelle che si collocavano dopo il 31 dicembre 2004 e fino al 30 settembre 2012 ed, infine, quelle che attengono a servizi prestati dal 1° ottobre 2012.

Il regime transitorio: il messaggio INPS n. 292/2024

Un primo approccio alle nuove modalità operative è contenuto nel messaggio INPS n. 292 del 23 gennaio 2024. La diversa modalità di sistemazione delle posizioni assicurative (nuova PassWeb ovvero la denuncia Uniemens/ListaPosPA) ha effetti differenti in ordine alla regolarizzazione del mancato versamento dei contributi. Il messaggio, infatti, specificava che:

le Amministrazioni pubbliche devono procedere, ove necessario, all'implementazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, secondo le seguenti modalità:

1. periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004:

- *la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative effettuata tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA consente, in forza del citato articolo 1, comma 131, di ritenere assolti i relativi obblighi contributivi, senza l'onere di dare prova dei relativi versamenti;*
- *diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l'applicativo "Nuova PAssweb", tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell'INPS;*

2 . periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d'imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici:

- *la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l'applicativo "Nuova PAssweb";*

3. periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le altre Casse):

- la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua esclusivamente tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Quindi, per i dipendenti iscritti all'ex CPDEL, per i periodi fino al 30 settembre 2012 si poteva ricorrere, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative sia a nuova PassWeb che alla denuncia Uniemens/ListaPosPA, ma l'utilizzo di quest'ultima comporta, per i periodi ante 2005, l'automatico assolvimento degli obblighi contributivi, senza alcun obbligo di dimostrazione che tali contributi siano stati effettivamente versati. Dal 1° ottobre 2012, le modifiche/integrazioni delle posizioni previdenziali possono essere effettuate solo tramite Uniemens/ListaPosPA.

In sintesi, oggi valgono le seguenti regole:

periodo	modalità di regolarizzazione	effetti
fino al 31/12/2004	nuova PassWeb	emissione di note di debito in caso di mancato versamento dei contributi
	Uniemens/ListaPosPA	assolti gli obblighi contributivi. Nessuna emissione di note di debito
dall'01/01/2005 al 30/09/2012	nuova PassWeb	emissione di note di debito in caso di mancato versamento dei contributi
	Uniemens/ListaPosPA	
dall'01/10/2012	Uniemens/ListaPosPA	emissione di note di debito in caso di mancato versamento dei contributi

Il regime definitivo: la circolare INPS n. 118/2025

Con la circolare n. 118 del 12 agosto 2025, l'Istituto di Previdenza completa la transizione dall'aggiornamento manuale delle posizioni assicurative, tramite nuova PassWeb, all'utilizzo esclusivo, per la stessa finalità, della denuncia

Uniemens/ListaPosPA. La decorrenza è fissata nel 1° ottobre 2025. Pertanto, da tale data, sarà inibito l'utilizzo di nuova PassWeb per le finalità sopra descritte. Si legge, infatti, nella circolare:

è evidente la volontà del legislatore di favorire l'utilizzo esclusivo delle denunce mensili come modalità ordinaria di alimentazione delle posizioni assicurative della Gestione pubblica anche per l'aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative per periodi risalenti nel tempo.

In tale prospettiva, l'Istituto ha programmato la progressiva inibizione della funzionalità, presente nell'applicativo "Nuova PAssWeb", che attualmente consente agli operatori delegati dai datori di lavoro l'aggiornamento e la sistemazione delle posizioni assicurative dei lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per periodi nei quali gli stessi risultano dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001.

Pertanto, al fine di agevolare i datori di lavoro nelle attività di compilazione e invio delle denunce mensili per i periodi interessati dall'articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024 e, più in generale, per fornire un nuovo strumento, di semplice utilizzo, per la compilazione delle denunce mensili, l'Istituto ha previsto il rilascio di un nuovo applicativo, con un'interfaccia simile a quella di "Nuova PAssWeb", che consente, per ogni singola posizione, di generare un flusso di denuncia a variazione Uniemens/ListaPosPA, parzialmente precompilato con i dati presenti nella posizione assicurativa del lavoratore interessato.

Per le attività di aggiornamento e di sistemazione della posizione assicurativa, tale applicativo si affianca alla compilazione ordinaria delle denunce Uniemens/ListaPosPA, in sostituzione dell'intervento diretto nell'applicativo "Nuova PAssWeb".

L'utilizzo della funzionalità di "Nuova Passweb" che consente agli operatori delegati dai datori di lavoro di intervenire direttamente sulle posizioni assicurative senza trasmettere le corrispondenti denunce mensili sarà inibito a decorrere dal 1° ottobre 2025.

A fronte dell'inibizione di nuova PassWeb, l'istituto di previdenza promette un nuovo applicativo, che dovrebbe facilitare la compilazione della denuncia Uniemens/ListaPosPA. Di tale nuovo applicativo, ad oggi, non si hanno notizie. Considerato che manca poco più di un mese al 1° ottobre, si auspica il rilascio in tempi

brevi, in modo da consentire agli operatori di poter intraprendere il necessario percorso formativo.

Nella circolare l'INPS ricorda che

le disposizioni vigenti per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 (periodi “ante 2005”) prevedevano che le dichiarazioni inviate dai datori di lavoro iscritti all'INPDAP e agli enti in esso confluiti avessero carattere annuale.

Questo vuol dire che la denuncia Uniemens/ListaPosPA dovrà abbracciare necessariamente l'intera annualità, anche nel caso in cui il dipendente non abbia prestato servizio per tutto il predetto periodo. Così, se il dipendente ha lavorato dal 1° luglio 2003 al 30 settembre 2003 e si deve procedere alla rettifica del “tipo impiego”, si dovranno inviare tre denunce;

- dall'01/01/2003 al 30/06/2003 come servizio non utile;
- dall'01/07/2003 al 30/09/2003, come servizio utile e con il “tipo impiego” corretto;
- dall'01/10/2003 al 31/12/2003 come servizio non utile.

E' evidente la maggiore gravosità dell'intervento richiesto da parte degli operatori degli enti, rispetto al passato, quando era sufficiente entrare in nuova PassWeb, modificare il “tipo impiego” e salvare.

Si pensi a tale operazione quando la dipendente interessata è, magari, una maestra di scuola materna o un'educatrice, che ha prestato anche centinaia di periodi di servizio di qualche giorno ciascuno per la sostituzione della titolare.

A fronte di tale maggior impegno, si ricorda che le integrazioni/modifiche alla posizione assicurativa effettuate mediante denunce Uniemens/ListaPosPA implicano l'assolvimento dell'obbligo contributivo, se il periodo di servizio si colloca ante 2005.

Si ribadisce che l'istituto di previdenza, per tali periodi, se modificati o integrati con denuncia, non può richiedere la documentazione probante il versamento dei contributi e, di conseguenza, non può procedere all'emissione di note di debito.

In sostanza la tabella sopra riportata, dal 1° ottobre 2025, si modifica come segue:

periodo	modalità di regolarizzazione	effetti
fino al 31/12/2004	Uniemens/ListaPosPA	assolti gli obblighi contributivi. Nessuna emissione di note di debito
dall'01/01/2005 al 30/09/2012	Uniemens/ListaPosPA	emissione di note di debito in caso di mancato versamento dei contributi
dall'01/10/2012	Uniemens/ListaPosPA	emissione di note di debito in caso di mancato versamento dei contributi

Riassumendo

Dal 1° ottobre l'unica modalità per l'integrazione o la modifica delle posizioni assicurative presenti nella banca dati della Gestione dipendenti pubblici dell'INPS è rappresentata dalla denuncia Uniemens/ListaPosPA, con evidente appesantimento delle modalità operative da parte degli enti che vi devono provvedere. Dovrebbe essere implementato un nuovo applicativo in supporto a tali operazioni, ma per il momento non si hanno notizie in ordine all'attivazione di tale procedura.

Per i periodi di servizio fino al 31 dicembre 2024, tale utilizzo implica la presunzione del versamento dei relativi contributi, senza alcun onere di dimostrazione da parte del datore di lavoro.

Dalla medesima data è inibito l'utilizzo, per i fini sopra indicati, di nuova PassWeb. Tale inibizione sembra rappresentare una "forzatura" dell'istituto di previdenza rispetto ad un dettato normativo, che prevede l'utilizzo della denuncia solo per conseguire l'effetto di ritenere assolti gli obblighi contributivi.

Non risulta chiaro se nuova PassWeb resta in essere per altre funzioni quali l'inserimento dell'anticipo DMA o dell'ultimo miglio.

Personale

Definito l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori locali lavoratori autonomi

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Dopo anni di dibattito in cui si sono registrati pareri contrastanti da parte degli interpreti istituzionali circa l'insorgenza del diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte degli amministratori locali lavoratori autonomi, sia la Corte di Cassazione che il Ministero dell'Interno e la Corte dei Conti si allineano sulla posizione che vede non richiedere l'interruzione della stessa attività lavorativa.

Il versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori locali

Come è noto, la norma di riferimento per il versamento dei predetti contributi è contenuta nell'art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

L'applicazione del primo comma agli amministratori lavoratori dipendenti non ha mai presentato particolari difficoltà interpretative in quanto il chiaro tenore della norma non lasciava dubbi: i soggetti indicati devono essere collocati in aspettativa non retribuita per l'esercizio del mandato amministrativo per far sorgere il diritto al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali e assicurativi da parte dell'ente locale. Gli stessi contributi che avrebbe versato il datore di lavoro se l'amministratore non avesse chiesto il beneficio dell'aspettativa.

Il punto controverso riguardava l'applicazione del secondo comma dell'art. 86 per gli amministratori locali non lavoratori dipendenti. Soprattutto da parte di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti veniva sostenuto che l'insorgenza del diritto al versamento delle quote forfettarie era subordinato all'interruzione, da parte del lavoratore autonomo, della propria attività, in analogia con quanto succedeva per i dipendenti. Al contrario, la giurisprudenza spesso assumeva una posizione più favorevole all'amministratore pronunciandosi in favore del diritto al versamento anche in caso di continuità nell'attività di lavoro autonomo.

La posizione degli interpreti istituzionali

La Corte di Cassazione

Con l'ordinanza n. 24615 del 14 agosto 2023, la Corte di Cassazione – Civile – sezione Lavoro, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Comune dell'Aquila contro la decisione della Corte di Appello della stessa città che si era espressa a favore dell'assessore comunale in ordine al versamento dei contributi alla Cassa forense pur non avendo lo stesso interrotto l'attività libero professionale. Si legge nell'ordinanza:

15. come si è visto, il primo comma dell'art. 86 pone a carico dell'amministrazione locale il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, ai rispettivi istituti, per gli amministratori che, durante il mandato elettorale, richiedono l'«aspettativa non retribuita»;

16. si tratta, con riferimento a quest'ultima, di una condizione che, all'evidenza, può riguardare esclusivamente i «lavoratori dipendenti», cui solo è riferibile l'istituto dell'aspettativa non retribuita;

17. da ciò consegue, prima ancora di ogni considerazione di ordine sistematico, che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo in commento, nella parte in cui stabilisce il versamento «allo stesso titolo» per gli amministratori locali che «non siano lavoratori dipendenti» non può intendersi come volta a stabilire, anche per i lavoratori autonomi, la condizione di cui al primo comma (cioè l'aspettativa non retribuita), semplicemente perché detto presupposto è inconcepibile per i lavoratori che non siano dipendenti;

18. l'espressione che ha ingenerato il dubbio interpretativa è, a giudizio del Collegio, correttamente intesa dalla Corte di appello. Con essa, si chiarisce solo che, anche per i lavoratori autonomi, il versamento ha la medesima «causale» di quello previsto per i lavoratori subordinati e che, quindi, ha ad oggetto gli «oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi» dovuti alle Casse previdenziali di appartenenza dei professionisti. Null'altro;

19. la prescelta ricostruzione risponde alla ratio della disciplina, volta ad attuare il principio di cui all'art. 51, comma 3, Cost. di sostegno dell'Ordinamento ai soggetti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, cui deve essere garantito il diritto di dedicare, ad esse, il tempo necessario al loro adempimento, senza pregiudizio delle relative prerogative previdenziali e assistenziali;

20. in concreto, la realizzazione della indicata finalità deve tener conto della diversità dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi, trattandosi di categorie in alcun modo tra loro assimilabili;

21. in modo condivisibile, la Corte di appello ha perciò osservato che, ove si dovesse subordinare l'obbligo del versamento della contribuzione alla cessazione dell'attività lavorativa, anche per i lavoratori autonomi, verrebbe vanificata la garanzia costituzionale di cui all'art. 51 Cost. estesa altresì alla conservazione del «posto di lavoro»;

22. per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro –da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa– diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la

prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; 23. la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista.

Quindi, nessun dubbio in ordine al diritto dei lavoratori autonomi al versamento delle quote forfettarie a titolo di contribuzione anche in assenza di sospensione dell'attività. Ma, a fronte di tale chiara posizione, si ponevano ancora alcuni pareri delle Corti dei Conti e un divieto di estensione del giudicato, la cui applicazione al caso di specie era altrettanto dubbia

Il Ministero dell'Interno

In argomento interviene anche l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali con l' "Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di applicazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL circa il versamento, da parte dell'amministrazione locale, degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, in quota forfettaria, a favore degli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 del medesimo art. 86 TUEL, nella specie "liberi professionisti".", datato giugno 2024.

Innanzitutto viene premesso che l'Osservatorio interviene in materia in applicazione dell'art. 154, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che:

L'Osservatorio ha il compito di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di monitorare la situazione della finanza pubblica locale attraverso studi ed analisi, anche in relazione agli effetti prodotti dall'applicazione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis. Nell'ambito dei suoi compiti, l'Osservatorio esprime pareri, indirizzi ed orientamenti.

Entrando nel merito della questione, rileva l'Osservatorio che sussistono due diverse posizioni interpretative dell'art. 86, comma 2, sopra citato:

- a) la prima indicata dalla giurisprudenza contabile secondo cui il versamento della quota forfettaria contributiva a carico dell'ente spettante ai liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive sarebbe condizionata al presupposto dell'astensione lavorativa a garanzia dei principi costituzionali della concorrenza e della parità di trattamento tra lavoratori dipendenti (art. 86, comma 1) e non dipendenti (art. 86, comma 2);
- b) la seconda indicata dalla giurisprudenza della cassazione secondo cui detto versamento non sarebbe condizionato al presupposto dell'astensione lavorativa sulla base del principio costituzionale di cui all'art. 51 Cost. da estendere alla conservazione del "posto di lavoro".

L'Osservatorio si pronuncia affermando che:

nel prendere atto di tale diversa opzione ermeneutica, quale soluzione per l'ente, segnatamente anche in vista di un possibile contenzioso innanzi al Giudice del lavoro, sembra da preferire l'ipotesi interpretativa proposta dalla Corte di cassazione, segnatamente in considerazione del potere nomofilattico della Cassazione cui fa riferimento la giurisprudenza di merito del giudice del lavoro;

e pronuncia il seguente atto di orientamento:

"Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale".

L'Osservatoria conclude auspicando la più ampia condivisione operativa.

La Corte dei Conti

Da ultimo anche la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, arriva ad allinearsi su un orientamento che, ormai, sembra unanime. La posizione è espressa nella deliberazione 16/SEZAUT/2025/QMIG del 14 luglio 2025. I magistrati contabili rispondono ad una

questione sottoposta dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo di portata leggermente diversa rispetto alla problematica sin qui affrontata. Il quesito posto, infatti, poneva l'attenzione sulla possibilità di:

procedere a una revisione dell'orientamento assunto dalla Sezione delle autonomie del 2018, al fine di escludere che i quesiti concernenti l'interpretazione dell'art. 86 TUEL rientrino nel perimetro della contabilità pubblica...

La Sezione delle Autonomie non abbraccia l'invito a modificare la propria posizione in argomento e conferma l'inammissibilità dei quesiti sull'applicazione dell'art. 86 in commento in quanto "la questione non rientra nelle materie di contabilità pubblica".

Ciò nonostante, però, non si esime dall'affrontare il problema ed afferma che

Ferma restando l'inammissibilità del quesito, va tuttavia riconosciuta la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Sezione remittente, secondo cui l'art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento dei contributi previdenziali anche ai professionisti che non sospendono formalmente l'attività, in quanto l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contribuzione. L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo, non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo.

Cosa fare?

A fronte di una posizione ormai consolidata non resta alle amministrazioni che adeguarsi. Per il futuro non sembrano presentarsi particolari problemi. E' opportuno adottare un atto in cui si ripercorre l'excursus sopra proposto per facilitare l'attività delle amministrazioni e poi si inizia ad effettuare i versamenti mensili. Si consiglia di contattare l'istituto di previdenza di riferimento dell'amministratore lavoratore autonomo (ad esempio, Inps per artigiani, commercianti, liberi professionisti iscritti alla gestione separata; Inarcassa per architetti e ingegneri; Enpacl per consulenti del lavoro; Cassa commercialisti, cassa forense, ecc.) per avere indicazioni circa l'apertura di una posizione specifica e per le modalità di versamento delle quote forfetarie. Per il passato, in linea teorica l'ente dovrebbe chiedere ai predetti istituti di previdenza le modalità per "sanare" il mancato versamento, che, sicuramente sarà gravato da sanzioni ed interessi. Nel contempo, l'amministratore dovrebbe procedere con la

richiesta di rimborso delle quote forfettarie, versate direttamente dallo stesso soggetto e non dovute.

Forse la soluzione più semplice consiste nel rimborsare all'amministratore locale lavoratore autonomo le quote forfettarie di competenza dell'ente locale e versate direttamente. Una tale possibilità è stata ammessa, in passato, dal Ministero dell'Interno, con il parere del 9 maggio 2011, Class. n.15900/TU/00/86, dove si legge che:

Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale il segretario generale del comune di, dottor ha posto due quesiti. Con il primo sono richiesti chiarimenti in merito al rimborso delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, che un proprio amministratore ha versato direttamente all'istituto presso cui era iscritto al momento dell'assunzione del mandato; con il secondo viene chiesto di conoscere in quale misura è dovuto il pagamento degli oneri di cui trattasi, nel caso che l'amministratore abbia ricoperto l'incarico per periodi inferiori al mese. Relativamente al primo quesito, si ravvisa che, in base alla normativa vigente competeva all'ente presso cui è stato espletato il mandato elettivo provvedere ai versamenti in questione, si ritiene pertanto, che sussista il diritto al rimborso delle predette quote. Per quanto concerne la seconda richiesta codesto Ente potrà rivolgere apposito quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.